

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, nè si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto reale, salva sempre l'applicazione dell'articolo 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Deve prescindersi dal sistema della doppia perizia, di cui all'articolo 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel valutare le indennità per occupazioni parziali, salvo i casi nei quali tale sistema, a giudizio degli arbitri, si ritenga necessario per la giusta determinazione delle indennità stesse.

A questo articolo vi sono due emendamenti, di cui do lettura:

*Al primo comma sostituire:*

« Il prezzo di espropriazione di cui al precedente articolo è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo del « decennio » antecedente al « decreto » reale sopra indicato, capitalizzato al cento per tre.

« Qualora per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione appaia insufficiente, può essere fatta ad un tasso più elevato, mai superiore al cento per quattro; o a un tasso meno elevato, mai però inferiore al cento per due.

« Centurione ».

*Nel primo comma sostituire:* « al quinquennio il ventennio ed al cento per quattro il cento per due.

« Agnesi, Calleri, Rattone, Nuvoloni ».

DAL VERME, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL VERME, *relatore*. All'ultim'ora è stata concordata una variante di questo articolo 12, così concepita:

« Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo capitalizzato secondo la scala dal cento per quattro al cento per due, tenuto conto di tutte le circostanze e delle condizioni dei terreni, che possano influire sul loro valore venale ».

Questa nuova dizione è in luogo dei primi due comma.

CENTURIONE. Siamo d'accordo.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. S'esclude insomma che lo Stato voglia fare degli affari. Esso deve improntarsi alla suprema equità.

CENTURIONE. Chiederei soltanto che si dicesse: *saggio*, invece di: *tasso*.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È parola italiana anche *tasso*.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento, concordato fra Governo e Commissione, alla prima parte dell'articolo 12:

« Il prezzo d'espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media dal reddito netto effettivo secondo una scala dal 100 per quattro al 100 per due, tenendo conto di tutte le circostanze e delle condizioni dei terreni, che possano influire sul loro valore venale ».

Onorevole Centurione, ha sentito?

CENTURIONE. Siamo d'accordo. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Agnesi?

AGNESI. Accetto.

PRESIDENTE. Allora, con questa modificazione metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

La proprietà del terreno, del quale è data facoltà di espropriazione col decreto reale menzionato nell'articolo 11, non è trasferita nell'azienda speciale del demanio forestale se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza arbitrale che ne stabilisce il prezzo.

Fino a quel momento l'Amministrazione forestale può rinunciare all'espropriazione.

A quest'articolo gli onorevoli Bettoni, Tovini e Coris hanno proposto il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine:* « assumendosi le spese tutte dell'arbitrato ».

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto questa proposta.

PRESIDENTE. Allora, con questa aggiunta, metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

L'azienda speciale del demanio forestale ha un bilancio proprio, allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ha una contabilità separata da quella generale dello Stato le cui norme sono stabilite dal regolamento speciale di conta.